

LA RETTRICE

- Visto** il decreto rettorale n. 18795 del 4 luglio 2013 con cui è stato emanato il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 226/21 del 14 dicembre 2021;
- Considerato** che il Decreto Ministeriale 226/21 del 14 dicembre 2021 prevede all'art. 17 che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, le Università adeguano i regolamenti di dottorato";
- Preso Atto** che la data di entrata in vigore del DM 226/21 del 14 dicembre 2021 è il 13 gennaio 2022;
- Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 16 febbraio 2022;
- Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2022 con Deliberazione;
- Vista** l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2022 con Deliberazione;
- Visto** che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento

DECRETA

Art. 1

E' emanato il seguente *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca* con validità a partire dal ciclo XXXVIII, ad eccezione delle norme previste all'art. 28 punti 3 e 4 delle norme transitorie.

Capo I - Principi generali dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (d'ora in avanti Università) nel rispetto della normativa vigente e in particolare del DM n.226/21 del 14 dicembre 2021.
2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la costituzione della Scuola di Dottorato dell'Università.
3. Per i corsi istituiti in convenzione con altre università e enti di ricerca pubblici o privati, istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni vige il regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 2 - Finalità dei corsi di dottorato

1. Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, è coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, in linea con quanto riportato nel DM 226/21 art. 1, comma 2 e comma 3.

Capo II - Attivazione dei corsi

Art. 3 – Istituzione, Accredimento e Attivazione

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento disposto dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le linee guida condivisi a livello europeo che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi, e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, avente durata quinquennale e concessa tramite Decreto ministeriale nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, secondo quanto disposto dall'art.5 del DM n.226/21 del 14 dicembre 2021.
3. La proposta di accreditamento specifica il numero massimo complessivo di posti per il quale è richiesto, in relazione a ciascun corso di dottorato.
4. L'attività di monitoraggio diretta a verificare la permanenza nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione d'Ateneo. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni e può disporre visite in loco; in tal caso il termine della valutazione può essere prorogato per un massimo di 30 gg.

L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. L'accreditamento è valutato ai fini della conferma o della revoca del medesimo nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al 25 per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento o del coordinatore del corso.

5. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati, la revoca dell'accreditamento disposta con Decreto del Ministro su parere conforme dell'ANVUR. Il soggetto destinatario della revoca interrompe con effetto immediato l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.
6. Ai sensi della normativa vigente le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
7. Le proposte di nuova istituzione sono formulate dai Dipartimenti, utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti e presentate al Magnifico Rettore entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accreditamento. Entro gli stessi termini i Dipartimenti presentano annualmente la richiesta di attivazione del nuovo ciclo dei corsi già accreditati.
8. Il Senato Accademico, tenuto conto del parere espresso sui requisiti per l'accreditamento, o sulla persistenza dei medesimi, dal Consiglio di Scuola di cui al Capo VIII del presente regolamento, esprime parere sulle proposte di cui al comma 7 e formula proposte in merito alla ripartizione delle risorse stanziate nel bilancio di previsione dal Consiglio di Amministrazione. Tali proposte vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

- a. la presenza di un Collegio del dottorato composto da un numero minimo di componenti, pari a 12, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito per almeno la metà dei componenti da professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia e, per la restante parte, da ricercatori di ruolo di Università o Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti a ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori;
- Ogni componente del Collegio può partecipare ad un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata ai sensi dell'art. 3, comma 6 del presente regolamento, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 DM 226/21 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 DM 226/21.
- In ogni caso i professori devono essere in possesso dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza, e i ricercatori dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
- I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
- Il Coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
- Possono fare parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
- b) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
- c) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti, per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati e della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. Nell'ambito dei dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente regolamento i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 comma 6.

3. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi del corso:
 - a) il Collegio dei docenti;
 - b) il Coordinatore
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) e b), il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
3. Il Collegio dei docenti delibera annualmente sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore entro i termini di cui all'art.3 comma 7. Nel caso di candidature di docenti dell'Università, l'ammissione è subordinata alla delibera del Dipartimento di afferenza, nel caso di quelle provenienti da docenti di altri atenei, al nulla osta dell'organo competente dell'ateneo di appartenenza.
4. La partecipazione di docenti a Collegi di corsi attivati da altri atenei è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte del dipartimento di afferenza.
5. Partecipa ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo.
6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.
7. Per i corsi organizzati in più curricula il Collegio dei docenti può istituire una giunta, formata da almeno un rappresentante per curriculum, per l'organizzazione delle attività didattiche. La composizione della giunta, le sue modalità di funzionamento e le sue prerogative sono definite dal Dipartimento di riferimento. La giunta comunque non ha poteri deliberativi.
8. Il Collegio dei docenti è presieduto da un Coordinatore eletto dal Collegio stesso al suo interno fra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università. L'elezione è indetta dal decano dei professori dell'Università appartenenti al Collegio dei docenti e avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti, a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale e segreto; non è ammessa delega di voto. Ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo vanno considerati i membri di tutti i collegi con dottorandi attivi. I docenti collocati a riposo decadono da componenti del Collegio per perdita dei requisiti soggettivi. Delle elezioni viene redatto verbale.
Il Coordinatore dura in carica tre anni solari e il mandato può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Effettuati due mandati consecutivi, la carica può essere nuovamente riassunta solo laddove sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore che lo sostituisce nei casi di impedimento o assenza temporanei. Il Vice-Coordinatore resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore, salvo la facoltà del Coordinatore di revocare l'incarico in qualsiasi momento. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono nominati con Decreto del Rettore. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
9. Il Coordinatore rappresenta il dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti, può inoltre, in situazioni di comprovata urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile di quest'ultimo.
10. In caso di rinnovo di un corso di Dottorato il Coordinatore in carica coordina il nuovo ciclo e tutti i cicli precedenti del medesimo corso.
11. Il Coordinatore presiede la seduta composta da tutti i Collegi dei docenti dei cicli che coordina.
12. L'attribuzione dei corsi ai Dipartimenti è compito del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

13. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 6 - Riunioni del Collegio dei docenti

1. Fermo restando l'assolvimento di ogni altro obbligo, il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per programmare il complesso delle attività e per verificarne l'attuazione.
2. E' data facoltà al Collegio di riunirsi telematicamente.
3. Le sedute sono valide quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti e sia presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati.
4. I componenti del Collegio che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dalla carica. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a università straniere.
5. Salvo diverse disposizioni del presente Regolamento, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 7 - Dottorato industriale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del DM 226/21, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
6. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro, il programma di studio e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa. Le convenzioni devono comunque prevedere:
 - a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutore, designato ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 del presente regolamento, sia affiancato almeno un supervisore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
 - b) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.

7. Al fine di favorire l'interazione con gli enti esterni e il mondo della produzione, l'Università, mediante la stipula di apposite convenzioni, può attivare all'interno di corsi già accreditati percorsi dedicati a coloro che intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomo, con le imprese purché di durata almeno pari a quella del corso, e a dottorandi con contratti di apprendistato di alta formazione (Phd Executive).
8. I percorsi riservati ai dipendenti delle aziende convenzionate o di alto apprendistato possono avere una durata quadriennale e sono in ogni caso incompatibili con la fruizione della borsa di studio di dottorato.
9. Per i dottorati di cui al presente articolo, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 8 - Dottorato di Interesse Nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 6 del presente regolamento, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 10 del presente regolamento, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Capo III - Accesso e ammissione ai corsi

Art. 9 - Requisiti di ammissione

1. La domanda di ammissione ai corsi può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, ovvero da coloro che lo conseguano entro la data di inizio del corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione. Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo corso di dottorato.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione giudicatrice di ammissione al corso di cui all'art. 12 del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 10 - Procedura di selezione

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:
 - a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - b) la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;
 - c) le modalità di svolgimento della prova orale, che può prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca, e la lingua in cui le prove saranno svolte;
 - d) il numero di posti, e il numero delle borse e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, specificando le borse di cui all'articolo 16 del presente regolamento, comma 1, nonché i contratti di apprendistato, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;
 - e) le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite. L'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento;
 - g) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
 - h) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
3. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 11 - Prove di ammissione

1. La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova orale e da una eventuale prova scritta.
2. La prova orale è pubblica.
3. La prova orale, secondo quanto disposto dal bando di ammissione, può essere sostenuta in videoconferenza o altra tecnologia che consenta la visualizzazione da remoto degli interlocutori.
4. La Commissione di ammissione al corso ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione dei titoli sono riservati 20 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice di ammissione al corso prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima.
 Nel caso in cui non sia prevista la prova scritta, in merito alla valutazione dei titoli il bando può prevedere una soglia minima di punteggio per l'ammissione alla prova orale.
 - a) Il Consiglio di Scuola stabilisce l'intervallo di punteggio nel quale deve rientrare la soglia minima.
 - b) Il Collegio di ciascun corso di dottorato stabilisce la soglia minima, ove prevista.
 - c) La soglia minima per l'ammissione alla prova orale, ove prevista, è indicata nel bando.
5. Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione si articoli in due prove, a ciascuna di esse sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti.
6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e delle prove.
7. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
8. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli eventualmente integrate da un colloquio in video conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
9. Al termine di ogni prova la Commissione di ammissione al corso rende noti ai candidati gli esiti della stessa.

10. Le Commissioni giudicatrici di ammissione al corso devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 12 - Commissione giudicatrice di ammissione al corso

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da tre o cinque componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, di cui almeno un professore di ruolo, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Università e non docenti, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per i corsi con più curricula la Commissione può articolarsi in sottocommissioni, di non più di tre membri ciascuna.
2. Nel caso che l'ammissione preveda prove differenziate per curriculum, la Commissione può redigere graduatorie finali per ciascuno di essi.
3. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età. I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri.
4. La seduta preliminare, quella relativa alla valutazione titoli e la seduta finale, quest'ultima limitatamente alle Commissioni articolate in sottocommissioni, possono svolgersi anche in via telematica o in video conferenza.

Art. 13 – Ammissione e pubblicità delle graduatorie

1. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato secondo le modalità indicate all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Nella graduatoria generale di ammissione al corso è indicata l'eventuale idoneità dei candidati per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca, curricula, o forme di finanziamento diverse dalle borse. Detta idoneità è condizione necessaria per beneficiare di essi.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Rettore e sono pubblicate all'Albo on line e sul sito web.
4. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.
5. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al corso o per mancato conseguimento del titolo ai sensi dell'art. 8, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento.
6. Qualora la Commissione di ammissione al corso abbia redatto una graduatoria per ciascun curriculum, i candidati sono ammessi a ciascun curriculum fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel curriculum. Qualora ad un curriculum sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borse messi a bando, le restanti borse possono essere assegnate a candidati che concorrono su altri curricula, a scalare delle loro rispettive graduatorie, secondo le modalità definite dal bando. Le stesse modalità sono applicate nei casi di cui al comma 5.
7. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento.

Capo IV - Svolgimento del corso

Art. 14 - Organizzazione delle attività

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, le attività didattiche dei corsi iniziano il 1 novembre. Fanno eccezione eventuali inizi di corso collegati a bandi MUR per borse aggiuntive, o legati al PNRR o a qualsiasi titolo legate a tempistiche diverse dettate dal MUR.

2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente regolamento.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all' adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240
4. La programmazione dell'attività didattica è pubblicata annualmente sul sito del Corso di dottorato.
5. Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.
6. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno designa al suo interno, dopo averne verificato la disponibilità e sentito il dottorando, un tutor incaricato di seguirne e orientarne la formazione e la ricerca e uno o più supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, con il compito di seguire e orientare le attività di ricerca e scrittura finalizzate alla compilazione della tesi di dottorato. Un supervisore deve essere scelto tra i membri del Collegio docenti.

Capo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 15 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Salvo quanto disposto dagli art. 7 e 17 del presente regolamento, l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività lavorative retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative didattiche e di ricerca del corso di dottorato e purché comportino un impegno orario limitato. La richiesta di autorizzazione da parte del dottorando deve essere corredata dalla documentazione attestante il tipo di attività e l'impegno temporale. Il diniego deve essere motivato.
3. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal Collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
4. Il Coordinatore è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico, secondo quanto disposto dall'art.16 comma 9 del presente regolamento.
5. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando.
6. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a depositare nell'archivio aperto di Ateneo le proprie pubblicazioni, nonché a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario.
7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché, attività di didattica integrativa, anche retribuite. Attività didattica integrativa e tutoraggio possono essere autorizzate entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Trascorso l'ultimo anno di dottorato il limite non si applica. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art.1, comma 1, lettera b), del Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n 170.

8. I dottorandi di area medica possono partecipare ad attività clinico assistenziale, purché in possesso di idonea copertura assicurativa per la RCT-Responsabilità Civile verso Terzi professionale stipulata in proprio ovvero mediante adesione - con premio a proprio carico - alla polizza RCT Professionale stipulata dall'Ateneo.
9. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
10. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, su autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, e per un periodo comunque non superiore ai 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in forma associata, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento.
11. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art.16 comma 14 del presente regolamento.
12. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 16 - Borse di studio e contributi

1. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
2. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di 3 anni, o di 4 anni se la durata del percorso dottorale è quadriennale, e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia superato la verifica annuale dell'attività svolta da parte del Collegio ai sensi dell'art.15 comma 6 del presente regolamento.
3. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca, ferma restando diversa regolamentazione disciplinata in apposito accordo con eventuali enti finanziatori.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) del presente regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
6. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata prevista dalla normativa vigente. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
7. L'importo minimo delle borse di studio è stabilito con Decreto del Ministro.
8. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.
9. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.
10. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei corsi aventi sede amministrativa presso l'Università, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa vigente sul diritto allo studio.
11. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui all'art. 13 del presente regolamento. In caso di parità prevale il candidato più giovane.
12. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.
13. L'importo della borsa di studio è aumentato del 50 per cento, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti e non può eccedere i 12 mesi complessivi. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art.3, comma 6 del presente regolamento. L'incremento non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo.

14. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima. I fondi sono attribuiti al Dipartimento di afferenza del corso e l'utilizzo di essi deve essere autorizzato dal Coordinatore del corso stesso.
15. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono deliberare l'incremento dell'importo delle borse di studio con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi. Detta maggiorazione deve riguardare tutte le borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato, e deve, inoltre, essere comprensiva dell'eventuale maggiorazione del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero e del budget di ricerca. L'importo complessivo della borsa non può superare l'importo minimo corrisposto per gli assegni di ricerca.
16. Le strutture di ricerca interessate, prima dell'emanazione del bando possono istituire con fondi propri o provenienti da enti esterni forme di finanziamento di importo pari a quello previsto dalle borse, con oneri a carico dei propri bilanci, nel rispetto della destinazione dei fondi.
17. La borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è compatibile con altri redditi personali percepiti per l'anno solare di riferimento, purché la sommatoria di tutti i redditi al lordo non superi l'importo annuale della borsa di dottorato. Ai fini della verifica di tale soglia, non si considerano eventuali prestazioni a sostegno del reddito erogate in funzione dell'importo di borsa (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'indennità di maternità o di disoccupazione mensile), nonché redditi prodotti successivamente all'erogazione dell'ultimo rateo di borsa prima del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o all'atto di rinuncia di cui all'art. 19 comma 9 del presente regolamento.
18. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno accademico in questione, con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
19. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Art. 17 - Raccordo fra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta fra corso di dottorato e scuola di specializzazione medica con eventuale riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
 - b) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio di dottorato considerando che:
 - per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, lo specializzando è tenuto a rispettare gli obblighi formativi di didattica e ricerca secondo quanto previsto dalla scuola di dottorato e dallo specifico piano formativo individuale approvato dal Collegio dei docenti dei singoli corsi.
 - l'impegno richiesto per la formazione specialistica, ai sensi degli artt. 34 e 38 comma 1 della 368/1999, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Inoltre ai fini del diploma di specializzazione è necessario avere ottemperato al 100% degli skill formativi.
 - c) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, fatto salvo quanto indicato al comma 1, l'eventuale domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Art. 18 – Incompatibilità

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master, corsi singoli, corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali e quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera.

Art. 19 - Sospensione, proroga, decadenza e rinuncia

1. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
2. Ai fini della tutela della sicurezza della salute la dottoranda interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, all'Ufficio Dottorati e al Coordinatore del corso.

Il corso di Dottorato di Ricerca è sospeso per congedo di maternità, previa presentazione di apposita istanza, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, ovvero secondo le disposizioni di legge specifiche. Su istanza, la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.

3. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, certificate, il Collegio dei docenti prende atto e dispone d'ufficio la sospensione, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.
4. Il corso di Dottorato di Ricerca è sospeso per congedo parentale, nei casi previsti dalla legge, previa presentazione di apposita istanza.
5. La frequenza alle attività dei corsi può essere sospesa, per un massimo di sei mesi, su richiesta del dottorando nei casi di:
 - a) grave e documentata malattia
 - b) particolari motivi personali valutati dal Collegio dei docenti
 - c) In caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Nei casi di sospensione di cui al comma 2 e 4 si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso.

6. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.
7. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
 - b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
 - c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
8. Nel caso indicato al precedente comma 7 lettera c), il Magnifico Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
9. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione della borsa di studio o di altro forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.
10. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate e documentate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo a valere sul dottorato.

11. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Capo VI - Modalità di conseguimento del titolo

Art. 20 - Redazione della Tesi

1. Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori di cui almeno uno docente universitario, non appartenenti a all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione. I valutatori non possono appartenere all'Università, al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e/o consorziati, agli enti finanziatori dell'eventuale borsa di studio e non devono essere coautori di pubblicazioni congiunte con l'autore della tesi. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
4. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei docenti, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo.
5. Entro il termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione e/o proroga, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, da recuperare, depositano la tesi e gli allegati di cui al comma 2.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, ciascun valutatore trasmette per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla Commissione Giudicatrice.
7. Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro opposti dirime il contrasto il Collegio dei docenti.
8. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni.
9. Durante l'eventuale periodo di rinvio, di cui ai commi 6 del presente articolo, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.
10. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere al Rettore che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

Art. 21 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui all'art. 22 del presente regolamento, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. Il candidato è tenuto a svolgere l'esame in presenza, salvo quanto previsto da diversa disposizione interna di Ateneo. Alcuni componenti della Commissione possono partecipare da remoto.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro 2 mesi dal deposito del parere finale da parte dei valutatori.
4. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante

la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 22 - Commissione giudicatrice per l'Esame finale

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, dal Rettore con Decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti almeno 30 giorni prima della fine del ciclo.
2. La Commissione può essere nominata per ciascun ciclo, per curriculum o per gruppo di dottorandi o finanche per il singolo dottorando e ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.
3. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Non possono far parte della Commissione i valutatori.
4. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età.
5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La commissione ha facoltà di attribuire la lode qualora ne riconosca all'unanimità il particolare rilievo scientifico.
6. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.
7. I titoli rilasciati recano la dicitura Scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e la denominazione del relativo corso di Dottorato. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Capo VII – Internazionalizzazione

Art. 23 - Internazionalizzazione

1. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei corsi tramite:
 - a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
 - b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi come attività ordinaria;
 - c) partecipazione dei dottorandi in progetti internazionali di ricerca;
 - d) attivazione di corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
 - e) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
 - f) rilascio di doppi titoli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.
2. Nel caso di corsi attivati, previo accreditamento di cui all'art. 3 del presente regolamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni debbono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi comprese le borse di studio, secondo art. 4 comma 1 del presente regolamento, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. Gli accordi di collaborazione internazionale e di atenei nell'ambito di specifici accordi possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente regolamento in merito a:
 - a) commissione e modalità di ammissione;
 - b) modalità di svolgimento del corso;
 - c) commissione e modalità relative all'esame finale previo rispetto dell'articolo 8 comma 12 del DM 226/21;
 - d) periodo di permanenza all'estero per il quale è previsto l'incremento dell'ammontare della borsa.

4. Il periodo di permanenza all'estero per il quale è previsto l'incremento dell'ammontare della borsa può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in cotutela con i soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art 3 comma 6 del presente regolamento.
5. Nell'ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università con un'università straniera, la tesi di Dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un Docente di ciascuna delle due istituzioni.
6. Nel caso di accordi di cotutela relativi a studenti provenienti da Atenei stranieri, deve essere prevista una permanenza presso l'Università di almeno 12 mesi.
7. L'accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti.
8. La Commissione per il conferimento del titolo è composta da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di Dottorato così elaborata è discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, è rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di Dottore di Ricerca.
9. La tesi di Dottorato è redatta secondo quanto riportato all'art. 20 comma 2 del presente regolamento.
10. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato

Capo VIII – Scuola di Dottorato

Art. 24 - Istituzione e obiettivi della Scuola

1. Tutti i corsi di dottorato, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, afferiscono alla Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (PhD School). La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi resta in carico all'Università. La Scuola sviluppa un progetto culturale autonomo, unitario nelle linee guida, nel rispetto della specificità dei singoli corsi. Ha compiti di coordinamento dei corsi di dottorato e di gestione delle attività comuni.
2. Sono obiettivi della Scuola:
 - a) lo sviluppo di competenze scientifiche di eccellenza, sia a livello disciplinare che interdisciplinare, al fine di potenziare settori di ricerca competitivi in ambito scientifico europeo e internazionale;
 - b) la collaborazione con realtà aziendali, al fine di favorire la formazione di capitale umano con competenze avanzate da impiegarsi nel contesto socio-economico territoriale;
 - c) la promozione in ambito scientifico e di alta formazione di collaborazioni nazionali ed internazionali su temi di elevato impatto societario;
 - d) il potenziamento dei corsi di dottorato dell'Ateneo, al fine di aumentarne l'attrattività per laureati provenienti da altre università, in particolare straniere.

Art. 25 - Organi della Scuola di Dottorato

1. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Presidente
 - b) la Giunta
 - c) il Consiglio
2. Per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, la Scuola si avvale di apposita struttura amministrativa, individuata con provvedimento del Direttore Generale.
3. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto dal Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, sentito il Consiglio della Scuola.
4. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) indirizza e coordina lo svolgimento del progetto culturale della scuola;
 - c) promuove la qualità dei corsi di dottorato e ne organizza le procedure di istituzione, accreditamento e valutazione;
 - d) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;
 - e) presenta annualmente al Senato Accademico una relazione sull'andamento della Scuola.
5. L'incarico del Presidente dura tre anni solari, può essere rinnovato consecutivamente una volta sola ed è incompatibile con quello di Coordinatore di corso di dottorato, di Direttore di Dipartimento, Presidente

di Scuola interdipartimentale, componente del Nucleo di Valutazione. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

6. La Giunta è composta dal Presidente, da tre docenti eletti dai coordinatori stessi tra i coordinatori dei corsi di dottorato, nel rispetto della rappresentanza delle varie aree disciplinari. I componenti della Giunta sono nominati con decreto rettorale, il loro mandato è di durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Partecipa alle sedute della Giunta, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) propone e coordina le attività didattiche interdisciplinari comuni a più corsi di dottorato;
- c) assicura l'applicazione del presente regolamento e ne propone modifiche;

8. Il Consiglio di Scuola è composto dal Presidente, dai Coordinatori dei corsi di dottorato, dal responsabile della struttura amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, senza diritto di voto, e da tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato.

I rappresentanti dei dottorandi restano in carica due anni dalla data di nomina. Il dottorando non perde i requisiti soggettivi se termina il percorso dottorale ma non ha ancora conseguito il titolo. L'elettorato attivo e passivo è dato da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato dell'Università. Ai fini della validità delle elezioni non è previsto un quorum.

In caso di cessazione anticipata del mandato, a seguito di conseguimento del titolo, rinuncia, decadenza dall'iscrizione o altro, il rappresentante dei dottorandi che cessa è sostituito secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la graduatoria fosse esaurita o non fosse possibile procedere alla sostituzione, il posto rimarrà vacante per un massimo di 3 mesi, nelle more dell'avvio delle elezioni suppletive.

Il rappresentante degli studenti che risulti sospeso, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, viene sostituito da un supplente, secondo l'ordine della graduatoria. La supplenza decorre dalla nomina del temporaneo sostituto e dura per tutto il periodo della corrispondente sospensione. Il periodo di sospensione non può avere durata superiore a quanto definito dall'art. 19 del presente regolamento. La sospensione termina il giorno successivo al quale cessa la causa che ha determinato la sospensione.

Quando il rappresentante sospeso riassume la carica, il supplente viene collocato nuovamente in posizione utile in graduatoria ai fini di eventuali futuri subentri.

9. Il Consiglio:

- a) funge da collegamento fra la Scuola, i Dipartimenti e i Collegi dei docenti dei singoli corsi;
- b) approva le modifiche del presente Regolamento da sottoporre agli Organi di governo;
- c) definisce le linee guida comuni dei corsi di dottorato, con particolare riferimento alle procedure di ammissione e di conseguimento titolo, da sottoporre agli Organi di Governo d'Ateneo;
- d) approva la programmazione delle attività didattiche interdisciplinari comuni a più corsi di dottorato;
- e) approva la stipula di convenzioni con soggetti esterni italiani o stranieri di interesse generale;
- f) formula pareri e proposte su funzionamento e organizzazione dei corsi;
- g) propone agli Organi di governo i criteri di ripartizione delle borse di studio e delle risorse per il funzionamento dei corsi, ispirandosi ai criteri di merito di cui all'articolo 13 comma 2 del D.M. 45/2013, tenendo conto delle singole specificità;
- h) esprime parere obbligatorio sui dottorati consorziati o convenzionati che non hanno sede amministrativa presso l'Ateneo;
- i) esprime parere obbligatorio sulle proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato;
- j) definisce e approva l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali messe annualmente a disposizione della Scuola da parte degli Organi di governo;
- k) approva la relazione predisposta annualmente dal Presidente della Scuola.

10. Le risorse finanziarie della Scuola sono determinate annualmente dagli Organi di governo.

Capo IX – Valutazione e monitoraggio anagrafe

Art. 26 - Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:

- a) fondi propri;

- b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
 - c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 6 del presente regolamento;
 - d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
 - e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con Decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
- a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del Collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
 - b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
 - c) attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 6 del presente regolamento;
 - d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
 - e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
 - f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del Collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
 - g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
 - h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:
- a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
 - b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3, comma 6 del presente regolamento.

Art. 27 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per le finalità di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore Decreto adottato ai sensi dello stesso articolo 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, e alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Capo X – Norme transitorie e finali

Art. 28 - Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal XXXVIII ciclo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Ai cicli precedenti a quelli indicati nel comma 1 si applica il regolamento Prot. n. 0062981/21 del 17 maggio 2021 che resta in vigore fino all'esaurimento di tutti i cicli antecedenti.
3. I mandati dei Coordinatori in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono conteggiati come primo mandato ai fini della rieleggibilità.
4. Le disposizioni di cui all'art.25 comma 8 relative al mandato dei rappresentanti dei dottorandi in Consiglio di Scuola, si applica ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.
6. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo online.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo online.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(F.to digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/05)

UOR: Area della Ricerca e Terza Missione
Settore Scuola di Dottorato
Capo Area: dott. Giuseppe Sinicropi
Referente istruttoria: dott.ssa Luisa Lorenzi
Responsabile Procedimento: dott.ssa Luisa Lorenzi

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 951CA7D58ED81AB6C9A3A1C1884CEC4B27A1DE0071451ADF3F06F178E3A8CA5F

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIOVANNA IANNANTUONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0021562/22
Data Protocollo 11/03/2022
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA RICERCA
Resp. Procedimento SCUOLA DI DOTTORATO
Repertorio Progressivo 1925/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO 6D0SJ-83364

PASSWORD GZmMJ

DATA SCADENZA 11-03-2023